

XVI LEGISLATURA

POLITICHE DELL'UNIONE EUROPEA (14^a)

GIOVEDÌ 4 NOVEMBRE 2010

121^a Seduta

Presidenza della Presidente

BOLDI

Interviene, ai sensi dell'articolo 48 del Regolamento, il capo unità della Direzione Affari interni della Commissione europea Stefano Signore.

La seduta inizia alle ore 12.

Omissis

IN SEDE REFERENTE

(2322) Disposizioni per l'adempimento di obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia alle Comunità europee - Legge comunitaria 2010

(Doc. LXXXVII, n. 3) Relazione sulla partecipazione dell'Italia all'Unione europea, anno 2009

(Seguito dell'esame congiunto e rinvio)

Riprende il seguito dell'esame congiunto, sospeso nella seduta del 28 ottobre 2010.

La **PRESIDENTE** informa che, allo scadere del termine previsto, sono pervenuti 20 subemendamenti, che saranno pubblicati nell'odierno resoconto.

Comunica, inoltre, che sono arrivate le relazioni delle Commissioni 1^a e 5^a. In quest'ultima relazione viene formulata una condizione ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione, che sarà, conseguentemente, enucleata in un'apposita proposta emendativa a firma della relatrice.

Informa, infine, che la senatrice Granaiola ha chiesto di aggiungere la propria firma agli emendamenti: 9.1, 9.6, 9.7, 9.8.

Propone, pertanto, che si proceda all'illustrazione degli emendamenti e dei subemendamenti già a partire dalla prossima settimana, in maniera da avviare le relative votazioni nella settimana successiva, previa acquisizione dei conferenti pareri delle Commissioni affari costituzionali e bilancio.

Conviene la Commissione.

Il seguito dell'esame congiunto viene, quindi, rinviato.

La seduta termina alle ore 12,45.

EMENDAMENTI E SUBEMENDAMENTI AL DISEGNO DI LEGGE

N. 2322

Art. 1

1.1/1

IL RELATORE

All'emendamento 1.1, aggiungere in allegato A, prima della direttiva 2010/31/UE, la seguente direttiva:

«2009/156/CE del Consiglio, del 30 novembre 2009, relativa alle condizioni di polizia sanitaria che disciplinano i movimenti di equidi e le importazioni di equidi in provenienza dai paesi terzi».

Aggiungere in allegato B, prima della direttiva 2009/20/CE, la seguente direttiva:

«2008/112/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 dicembre 2008, che modifica le direttive del Consiglio 76/768/CEE, 88/378/CEE, 1999/13/CE e le direttive del Parlamento europeo e del Consiglio 2000/53/CE, 2002/96/CE e 2004/42/CE allo scopo di adeguarle al regolamento (CE) n. 1272/2008 relativo alla classificazione, all'etichettatura e all'imballaggio delle sostanze e delle miscele».

Art. 6

6.0.12/1

ARMATO

All'emendamento 6.0.12, al capoverso «Art. 6-bis», sopprimere la lettera a).

6.0.12/2

ARMATO

All'emendamento 6.0.12, al capoverso «Art. 6-bis», sopprimere la lettera b).

6.0.12/3

BARBOLINI

All'emendamento 6.0.12, al capoverso «Art. 6-bis», al comma 1, lettere a) e b), sostituire il termine «30» con il termine «15».

6.0.12/4

BARBOLINI

All'emendamento 6.0.12, al capoverso «Art. 6-bis», al comma 1, lettera c), dopo le parole: «fornitore stabilito» inserire le seguenti: «in Italia ovvero».

6.0.12/5

BARBOLINI

All'emendamento 6.0.12, al capoverso «Art. 6-bis», sopprimere la lettera d).

Art. 7

7.1

IL RELATORE

Al comma 2, aggiungere in fine le seguenti parole:

«e le amministrazioni interessate devono svolgere le attività previste con le risorse umane, finanziarie e strumentali disponibili a legislazione vigente».

Art. 9

9.3/1

VACCARI, DIVINA, ADERENTI

All'emendamento 9.3, dopo le parole: «nel rispetto», inserire le seguenti: «delle leggi regionali e».

9.9/1

GRANAIOLA, DI GIOVAN PAOLO, MARINARO

All'emendamento 9.9, alle parole: «previa intesa con la», anteporre le seguenti: «con lo scopo di stabilire le modalità attuative dei percorsi formativi predisposti ai sensi della lettera d) del comma 1, con priorità per quelli individuati dalle regioni competenti per territorio per le guide destinate a "siti specifici" di grande rilevanza storico-monumentale.».

Conseguentemente, aggiungere in fine le seguenti parole: «e sostituire le parole: "nonché quello delle", con le seguenti: "e acquisito il parere delle"».

9.9/2

GRANAIOLA, DI GIOVAN PAOLO, MARINARO

All'emendamento 9.9, alle parole: «previa intesa con la», anteporre le seguenti: «con lo scopo di stabilire le modalità attuative dei percorsi formativi predisposti ai sensi della lettera d) del comma 1, con priorità per quelli individuati dalle regioni competenti per territorio per le guide destinate a "siti specifici" di grande rilevanza storico-monumentale,».

9.10/1

GRANAIOLA

All'emendamento 9.10, sopprimere la lettera f).

9.10/2

GRANAIOLA

All'emendamento 9.10, sostituire la lettera f) con la seguente: «f) prevedere particolari percorsi formativi per le guide destinati a siti specifici di grande rilevanza storico-monumentale individuati dalle regioni».

9.10/3

GRANAIOLA

All'emendamento 9.10, sopprimere la lettera g).

Art. 10

10.15/1

BARBOLINI

All'emendamento 10.15, alla lettera l-bis), dopo le parole: «prevedere l'istituzione,» inserire le seguenti: «previa acquisizione del parere in via istruttoria delle competenti Commissioni parlamentari,».

10.15/2

GRANAIOLA

All'emendamento 10.15, alla lettera l-quater), sopprimere le seguenti parole: «, a sue spese,».

10.16/1

BARBOLINI

All'emendamento 10.16, dopo le parole: «dati personali» inserire le seguenti:

«sulla base dei seguenti principi e criteri direttivi:

a) prevedere che tale archivio sia strutturato in tre diversi strumenti informatici:

1) una «interconnessione di rete», che consenta di dare seguito alle richieste di verifica inviate dagli aderenti mediante il riscontro con i dati detenuti nelle banche dati degli organismi pubblici e privati;

2) un «modulo informatico centralizzato», che memorizzi, in forma aggregata ed anonima, i casi il cui riscontro ha evidenziato la non autenticità di una o più categorie di dati presenti nella richiesta di verifica, e che permetta al titolare dell'archivio lo studio del fenomeno delle frodi, ai fini dell'esercizio della prevenzione;

3) un «modulo informatico di allerta», che memorizzi le informazioni trasmesse dagli aderenti relative alle frodi subite o ai casi che configurano un rischio di frodi nei settori del credito, nonché le segnalazioni di specifiche allerta preventive trasmesse dall'Ufficio centrale antifrode dei mezzi di pagamento (UCAMP) agli aderenti. Tali informazioni possono essere conservate nell'archivio il tempo necessario agli aderenti ad accertare l'effettiva sussistenza del rischio di frodi;

b) prevedere che i risultati di specifico interesse ai fini della lotta alla criminalità organizzata siano comunicati agli uffici del Dipartimento della pubblica sicurezza del Ministero dell'interno competenti in materia di analisi dei fenomeni criminali e di cooperazione, anche internazionale, di polizia per l'esercizio delle funzioni di cui agli articoli 4, 6 e 7 della legge 1° aprile 1981, n. 121, nonché, ove rilevanti, all'Unità di informazione finanziaria della Banca d'Italia, al Nucleo speciale di polizia valutaria della Guardia di finanza e all'ISVAP;

c) prevedere che le informazioni dell'archivio siano limitate a dati contenuti in: documenti di identità e di riconoscimento, compresi gli elementi di codifica contenuti o esposti nei documenti stessi; - partite IVA, codici fiscali e documenti che attestano il reddito, esclusivamente per le finalità della prevenzione delle frodi nel settore del credito al consumo; - posizioni contributive previdenziali ed assistenziali; - informazioni relative a polizze assicurative e a sinistri che hanno dato luogo a indennizzo o risarcimento, contenute in archivi pubblici o privati. Di conseguenza, a prevedere che ogni altro dato idoneo al perseguimento delle finalità della prevenzione delle frodi nel settore del

credito al consumo sia individuato, previo parere delle competenti Commissioni parlamentari nonché Istruttoria motivata e parere del Garante per la protezione dei dati personali, con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze;

d) prevedere inoltre che con tale provvedimento siano:

1) specificati la struttura e i livelli di accesso all'archivio e le singole voci da comunicare;

2) stabilite le modalità relative al collegamento informatico dell'archivio con le banche dati degli organismi pubblici e privati che detengono i dati;

3) individuate le modalità e fissati i termini secondo i quali i dati sono comunicati e gestiti;

4) stabilite le sanzioni amministrative pecuniarie nei confronti dei soggetti aderenti che utilizzano i dati acquisiti per finalità estranee alla finalità di prevenzione delle frodi nel settore del credito al consumo;

e) garantire che le disposizioni di cui sopra siano trasmesse, per l'espressione di un parere preventivo, alle competenti Commissioni parlamentari e al Garante per la protezione dei dati personali.»

Art. 11

11.0.1/1

IL RELATORE

All'emendamento 11.0.1, aggiungere in fine le seguenti parole: «conseguentemente è abrogata la lettera c) del comma 1 dell'articolo 1 del decreto legislativo 2 febbraio 2002, n. 27.»

11.0.2/1

MERCATALI, DI GIOVAN PAOLO, MARINARO

All'emendamento 11.0.2, al capoverso «Art. 11-bis», comma 1, sostituire le parole: «è soppresso» con le seguenti: «è sostituito dai seguenti:

"2. Il Governo è delegato ad emanare, entro il 30 giugno 2011, sulla base di un'intesa raggiunta nell'ambito della Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, un decreto legislativo avente ad oggetto la riformulazione della legislazione relativa alle concessioni demaniali secondo i seguenti principi e criteri direttivi:

a) devoluzione delle residue competenze in materia alle regioni e ai comuni;

b) riscossione dei canoni delle concessioni demaniali da parte dei comuni;

c) suddivisione dei proventi riscossi ai sensi della lettera b) tra comuni, regioni e Stato;

d) obbligo per le regioni di disciplinare il settore con propri provvedimenti entro sei mesi dalla data di entrata in vigore del decreto legislativo di cui al presente comma.

2.1. Le regioni, d'intesa con i comuni e sentite le associazioni di categoria dei concessionari demaniali più rappresentative a livello regionale, nell'ambito della disciplina di cui al comma 2, lettera d), provvedono a stabilire:

a) il numero effettivo delle concessioni demaniali e della loro valenza turistica da parte dei comuni;

b) la durata delle concessioni demaniali e i criteri di rinnovo delle medesime;

c) l'importo dei canoni relativi alle concessioni demaniali di cui alla lettera a) del presente comma;

d) i criteri e le modalità di rilascio nel caso di nuove concessioni demaniali, di cessazione di concessioni assentite e di più domande concorrenti, con preferenza per le richieste che importino attrezzature non fisse e completamente amovibili e offrano maggiori garanzie di proficua utilizzazione della concessione demaniale e di un uso della medesima rispondente all'interesse pubblico;

e) i criteri per l'eventuale revoca delle concessioni demaniali;

f) l'equo indennizzo del concessionario nei casi di revoca della concessione demaniale non dipendenti da abusi o inadempienze da parte del concessionario stesso;

g) i casi in cui le concessioni demaniali nuove o revocate sono messe a gara nell'ambito dei piani di spiaggia e sulla base di linee evolutive di sviluppo degli arenili tracciate da comune e regione;

h) i criteri e le modalità per il subingresso in caso di vendita o affitto delle aziende che gestiscono le concessioni demaniali.

2.2. Le disposizioni del codice della navigazione, del regolamento per l'esecuzione del codice della navigazione, di cui al citato decreto del Presidente della Repubblica n. 328 del 1992, e di ogni altra norma dello Stato facenti riferimento alle concessioni demaniali, cessano di avere vigore a partire dalla data di entrata in vigore delle discipline regionali di cui al comma 2.1.

2.3. Lo schema di decreto legislativo di cui al comma 2 è trasmesso alla Camera dei deputati e al Senato della Repubblica affinché siano espressi, entro sessanta giorni dalla data di

trasmissione, i pareri delle Commissioni parlamentari competenti per materia. Decorso tale termine, il decreto legislativo può essere comunque adottato.

2.4. Dall'attuazione del decreto legislativo di cui al comma 2 non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.

2.5. Entro due anni dalla data di entrata in vigore del decreto legislativo di cui al comma 2, il Governo, nel rispetto delle disposizioni di cui ai commi precedenti, può emanare disposizioni correttive e integrative del medesimo decreto legislativo, anche al fine di tenere conto delle eventuali disposizioni adottate dalla Commissione europea».

11.0.2/2

ARMATO, DI GIOVAN PAOLO, MARINARO

All'emendamento 11.0.2, al capoverso «Art. 11-bis», comma 1, sostituire le parole: «è soppresso» con le seguenti: «è sostituito dal seguente:

"2. A decorrere dal 1° gennaio 2011, le regioni, d'intesa con i comuni e sentite le associazioni di categoria dei concessionari demaniali più rappresentative a livello regionale, provvedono a stabilire la durata delle concessioni e i criteri di rinnovo delle medesime. Nelle more dell'intervento regionale, le concessioni di cui al comma 1, indipendentemente dalla natura o dal tipo degli impianti previsti per lo svolgimento delle attività, hanno durata di sei anni, rinnovabili una sola volta per ulteriori sei anni, fatto salvo il secondo comma dell'articolo 42 del codice della navigazione. Le disposizioni del presente comma non si applicano alle concessioni rilasciate nell'ambito delle rispettive circoscrizioni territoriali dalle autorità portuali di cui alla legge 28 gennaio 1994, n. 84.". Conseguentemente, sopprimere il comma 2.

11.0.2/3

GRANAIOLO, MERCATALI, DI GIOVAN PAOLO, MARINARO, BALDINI, SBARBATI

All'emendamento 11.0.2, dopo il comma 2 aggiungere i seguenti:

«2-bis. Al fine di chiudere la procedura d'infrazione n. 2008/4908 ex articolo 258 TFUE e la seguente messa in mora complementare del 5 maggio 2010, con lo scopo di dare piena attuazione all'articolo 1, comma 18, della legge 26 febbraio 2010, n. 25, recante la proroga dei titoli concessori vigenti fino al 31 dicembre 2015, il Governo è delegato ad adottare entro un anno dalla data di entrata in vigore della presente legge, sulla base di d'intesa raggiunta nell'ambito della Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, un decreto legislativo avente ad oggetto la riformulazione della legislazione relativa alle concessioni demaniali secondo i seguenti principi e criteri direttivi:

a) la durata delle concessioni demaniali e i criteri di rinnovo delle medesime, nell'ambito dei piani di spiaggia e sulla base di linee evolutive di sviluppo degli arenili tracciate da comune e regione;

b) i criteri e le modalità di rilascio di nuove concessioni demaniali, di cessazione di concessioni assentite e di più domande concorrenti, dando priorità alle richieste che importino attrezzature non fisse e completamente amovibili e offrano maggiori garanzie di proficua utilizzazione della concessione demaniale e di un 'uso della medesima rispondente all'interesse pubblico;

c) i criteri per l'eventuale revoca delle concessioni demaniali;

d) l'equo indennizzo del concessionario nei casi di revoca della concessione demaniale non dipendenti da abusi o inadempienze da parte del concessionario stesso;

e) le modalità per il subingresso in caso di vendita o affitto delle aziende che gestiscono le concessioni demaniali».

11.0.4/1

BARBOLINI

All'emendamento 11.0.4, al capoverso «Art. 12», comma 2, sostituire le parole: «misure analoghe a quelle previste» con le seguenti: «, previo parere delle competenti commissioni parlamentari, misure volte ad evitare frodi fiscali in materia di imposta sul valore aggiunto, nel rispetto dei principi e dei criteri previsti».